



# COMUNE DI PERUGIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 66 DEL 14.04.2003

L'anno **DUEMILATRÉ** il giorno **QUATTORDICI** del mese di **APRILE**, alle ore **16,50**, nella consueta sala delle adunanze del Palazzo dei Priori, convocato nelle forme e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello nominale risultano:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
<b>LOCCHI RENATO</b> (Sindaco)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
1 MONACO ALESSANDRO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21 MANFRONI MARIA RITA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 CAPALDINI TIZIANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22 GUASTICCHI MARCO VINICIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 ROSSI GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23 LOLLINI PAOLO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 BOTTONI FABRIZIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24 CAPONI LEONARDO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5 PECCIA ALBA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25 MORETTI GIAMMARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 DOZZINI AURELIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26 SERRA MARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 POLPETTA RAIMONDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27 LAFFRANCO PIETRO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8 CICCONE ROBERTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28 CORRADO GIORGIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 CAVALLETTI ALESSANDRO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29 VALENTINO ROCCO ANTONIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 GORETTI RAFFAELE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30 BALDONI RENZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 CHIANELLA ANTONELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31 PORENA DANIELE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12 MIGLIETTI ALESSANDRO IPPOLITO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32 ORSINI FEDERICI PAOLO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 SERLUPINI MARIA PIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33 CENCI ALESSANDRO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14 GARRITANO GIANFRANCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34 PECCETTI MARIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15 CIPPICIANI PAOLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35 MONNI MASSIMO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16 PERARI MASSIMO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	36 SORCINI PIERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17 STAFISSO BRUNO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37 GARDI ENZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18 FIORITI CESARE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	38 CAMICIA CARMINE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19 WAGUÈ DRAMANE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	39 CALABRESE FRANCESCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20 COCCIARI FAUSTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40 VENTURA FLORIANO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Accertata la validità dell'adunanza in **PRIMA** convocazione, il **PRESIDENTE** Dr. **VINICIO MARCO GUASTICCHI** dichiara aperta la seduta alla quale assiste il **SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE** Dr. **ANTONELLA PEDINI**.

Sono designati scrutatori i Signori Consiglieri =====.

La seduta è **PUBBLICA CON VOTAZIONE PALESE**.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Giunta Comunale n. 70 del 27.03.2003 relazionata dall'Assessore Arch. Giovanni Moriconi;

**PREMESSO** che:

- con atto C.C. n. 83 del 24.06.2002 è stato approvato il nuovo PRG, formato da una *parte strutturale* ed una *operativa*, ai sensi degli artt. 10 e 11 della LR 31/97 e successive modifiche ed integrazioni;
- nella gestione del suddetto PRG si sono riscontrati alcuni errori materiali, in gran parte commessi nella stesura definitiva dei suoi elaborati tecnici; si è altresì riscontrata la necessità di introdurre alcune precisazioni per facilitare la lettura e l'applicazione delle disposizioni già contenute nel PRG

**CONSIDERATO** che gli errori materiali di cui sopra, e le relative rettifiche che si rendono necessarie, sono le seguenti:

<b>PROT. n.</b>		<b>del</b>	
<b>Codice Archiv.ne</b>			
<b>Allegati</b>	<b>VARI</b> (in apposito registro)		

### OGGETTO:

**NUOVO PRG – RETTIFICA ERRORI MATERIALI E GRAFICIZZAZIONE VINCOLO CONNESSO ALLE ZONE DIR.**

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
- Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere dal **07.05.2003**
- Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, il **19.5.2003**
- Rimessa al CO.RE.CO. il \_\_\_\_\_
  - controllo ai sensi art.126, comma 1°, D.Lgs. n.267/2000
  - controllo ai sensi art.127, comma 1°, D.Lgs. n.267/2000
  - controllo ai sensi art.127, comma 3°, D.Lgs. n.267/2000

**PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO:**  
dal **07.05.2003** al **21.05.2003**  
senza opposizioni o reclami

**RIPUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO:**  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**PERUGIA, li 22.05.2003**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dott. Riccardo TENERINI**

1. Nelle modalità attuative previste all'art. 68 per le "aree per infrastrutture ed attrezzature tecniche Ff" il periodo "ovvero da altri soggetti pubblici istituzionalmente competenti" non risulta ben collocato nel testo della norma. La formulazione corretta è infatti quella presente agli artt. 63, 66 e 67, relativi alle altre analoghe tipologie di zone per attrezzature di interesse generale; in essi la dizione "previa stipula di specifica convenzione con il Comune contenente la disciplina delle modalità di esercizio, i canoni, le tariffe, nonché la durata delle concessioni" è infatti posta in relazione ai casi di interventi eseguiti da soggetti privati e non già, anche, da altri soggetti pubblici istituzionalmente competenti.

Pertanto la norma che detta le modalità attuative delle aree per infrastrutture ed attrezzature tecniche Ff previste all'art. 68 del TUNA, viene corretta nel seguente modo:

*"Gli interventi sono realizzati dal Comune ovvero da altri soggetti istituzionalmente competenti, o da soggetti privati, previa stipula di specifica convenzione con il Comune contenente la disciplina delle modalità di esercizio, i canoni, le tariffe, nonché la durata delle concessioni."*

2. Tra le disposizioni particolari presenti nell'art. 89 del TUNA relativo alle zone per nuovi insediamenti residenziali C, risulta erroneamente riportata una prescrizione relativa ad una zona C2m\*. Pertanto si procede alla sua trascrizione tra le disposizioni particolari dell'art. 90 relativo alle zone per nuovi insediamenti di margine Cm.

3. Nell'art. 104 del TUNA, relativamente alla zona Spr 66), risulta erroneamente riportata la seguente prescrizione: "l'intervento deve fasi carico della contestuale realizzazione e cessione gratuita al Comune dell'area verde antistante classificata Ppu". L'errore è attestato dal pronunciamento espresso sull'osservazione n. 1829 allegato alla deliberazione C.C. n. 20 del 11.02.02 ove si prescrive, per il comparto in oggetto, soltanto la non ammissibilità della destinazione di tipo residenziale nel 30% della volumetria, nonché dall' assenza di aree verdi classificate Ppu antistanti al comparto Spr 66). Conseguentemente si procede alla cancellazione della sopra riportata prescrizione rettificando il testo della norma nel seguente modo:

*"Nel comparto Spr posto in loc. S.Andrea delle Fratte, lungo via S.Penna, è esclusa la destinazione residenziale nel 30% della volumetria ammessa."*

4. Relativamente alle zone Spr 32) e 33) nell'art. 104 del TUNA si trova scritto: *sono altresì ammessi esercizi commerciali di media struttura nel settore alimentare*. Si tratta di una disposizione inserita in sede di adozione del nuovo PRG che è divenuta ridondante a seguito della modifica intervenuta, in via generale, in sede di accoglimento di una osservazione che ha reso ammissibile anche l'insediamento di attività commerciali nel settore alimentare in tutte le zone Spr, fatte salve prescrizioni particolari contrarie espressamente apposte per alcune zone. Infatti, nella versione originaria (e cioè in quella del PRG adottato) la norma generale ammetteva esclusivamente esercizi commerciali nel settore non alimentare. Conseguentemente: - il testo rettificato della norma relativa alla zona Spr32) diviene: *"Nel comparto Spr posto in località S.Sisto, di fronte allo stabilimento della Perugina, all'interno della rotatoria, l'altezza max. degli edifici è di m. 22,00"*; - la disposizione relativa alla zona Spr33) viene eliminata, mentre in cartografia viene eliminato il numero 33 dalla corrispondente sigla.

5. Nello sviluppo cartografico n. 83 è stata riscontrata la non esatta individuazione dell'area oggetto del parziale accoglimento dell'osservazione n. 39 al nuovo PRG, che aveva stabilito la sua riclassificazione da zona BAO a zona BA2, con indice edificatorio pari a 5.000 mc/ha, per consentire la realizzazione di alcuni nuovi edifici. Di contro nella cartografia relativa all'insediamento di Villa Florenzi di Colombella contenuta nello svil. n. 83, il lotto della

medesima proprietà ove non insiste alcuno edificio, anch'esso oggetto della suddetta osservazione, è stato mantenuto tra le zone BAo, mentre è stato riclassificato quale zona BA2 quello ad esso limitrofo ove esiste già un edificio residenziale. Visto pertanto la palese inversione operata in sede di cartografazione della modifica conseguente all'accoglimento della suddetta osservazione, si procede alla rettifica delle sopra riportate classificazioni apponendo nello sviluppo cartografico n. 83 la sigla BAo nell'area ove insiste l'edificio e la sigla BA2 in quella non ancora edificata.

Una seconda rettifica da eseguire nello sviluppo cartografico n. 83 è finalizzata a rendere coincidente il limite dello stesso, e quindi delle zone BAo e BA2 in esso contenute, con quello dell'area di rispetto del limitrofo cimitero di Colombella riportata nella cartografia 1:5.000, in conformità a quanto contenuto nella tavola 3/7 in scala 1:10.000 del PRG parte strutturale. Per maggiore chiarezza nello sviluppo n. 83 si riporta anche il limite dell'area di rispetto al cimitero di cui sopra.

6. Tra le osservazioni pervenute al nuovo PRG durante la fase di pubblicazione dello stesso, l'osservazione catalogata con il n. 1064 conteneva la richiesta di eliminare per tutti gli insediamenti commerciali di cui all'art. 106 del TUNA l'obbligo della previa approvazione di un piano attuativo. Tale osservazione, come risulta dalle delibere C.C. n. 118 del 13.11.2000 e n. 20 dell'11.02.2002, è stata accolta. Ciò nonostante nella stesura finale del TUNA, modificato a seguito dell'accoglimento delle osservazioni, risulta ancora presente l'obbligo della previa approvazione di un piano attuativo per due comparti Ic, ovvero per quello posto in loc. Ferro di Cavallo tra la linea ferrata e la strada Cortonese e per quello posto lungo via Dottori in loc. S.Sisto. Pertanto si procede alla rettifica delle suddette disposizioni particolari, nel modo seguente:

- *Nel comparto Ic ubicato in loc. Ferro di Cavallo tra la linea ferrata e la strada Cortonese sono ammesse attività commerciali, nel settore alimentare e non alimentare, nei limiti di mq. 600 di superficie di vendita per ognuno dei due settori merceologici; è prevista la demolizione delle serre poste in prossimità del cavalcavia ferroviario e la ricostruzione di un edificio, avente le stesse superfici, nel lato opposto dell'edificio che viene mantenuto; l'intervento deve altresì prevedere la sistemazione, a carico del soggetto attuatore, della rotatoria stradale indicata in cartografia, nonché idonee condizioni per l'accessibilità pedonale pubblica alla fermata della metropolitana di superficie.*

- *Nella zona Ic posta lungo via Dottori in loc. S.Sisto, nelle serre esistenti contrassegnate in cartografia con le lettere "s" sono ammesse attività commerciali nel settore non alimentare, nonché interventi di ristrutturazione tesi a realizzare la tipologia di cui al punto 3 dell'art. 34. E' ammessa la realizzazione di un nuovo edificio per uffici, con una volumetria pari a 1.000 mc. e altezza max. di m. 4,00, previ interventi di riqualificazione ambientale, consistenti nella demolizione di tutti i piccoli manufatti presenti all'interno del comparto e delle serre poste in adiacenza alla zona Fa. I parcheggi e il verde pubblici, nelle quantità minime previste per il rispetto degli standard urbanistici di cui all'art. 26 della LR 31/97 come modificato dall'art. 41 della LR 24/99, sono realizzati nell'area individuata in cartografia con le lettere P e Ppu. Le aree necessarie alla realizzazione del nodo stradale antistante al comparto sono cedute gratuitamente al Comune.*

7. Nella tavola 7/7 in scala 1:10.000, a seguito della sua digitalizzazione, non risulta correttamente graficizzata una linea che indica il limite posto tra la UdP 9S e la UdP 3S; pertanto occorre procedere alla sua corretta identificazione con il tratteggio utilizzato per la definizione delle altre UdP.
8. Nell'art. 57 viene introdotto il riferimento alla *viabilità sussidiaria, costituita da itinerari ciclo-pedonali e per equitazione di livello territoriale*, già presente sia nella legenda che nella cartografia della parte operativa del PRG

(Tavv. 1/3 e 2/3); inoltre la dizione "*piste ciclo – pedonali (tipo h)*" è resa conforme a quella riportata in legenda che è: "*percorsi ciclo – pedonali (tipo h)*".

9. Nella legenda della cartografia di PRG parte strutturale (TAV. 0/7 e tavole allegate al TUNA) sono presenti i sotto descritti errori materiali, in gran parte dovuti alla digitalizzazione, che debbono essere rettificati:
- a) La simbologia grafica relativa agli *ambiti per la realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità*, agli *insediamenti di interesse storico-ambientale*, alla *viabilità rurale storica* ed ai *limiti delle Unità di Paesaggio* deve essere modificata rendendola conforme a quella presente nelle cartografie di PRG.
  - b) Le dizioni "*ruderi e beni di interesse archeologico*", "*quartieri residenziali unitari*", "*zone per servizi privati*", "*insediamenti ricettivi*", "*zone per attività estrattive e/o impianti fissi*" e "*aree esondabili*", nonché di quelle relative alle diverse "*zone per attrezzature di interesse generale*", vanno conformate a quelle presenti, rispettivamente, negli articoli 49, 95, 104, 108, 118, 141bis, 63, 64, 65, 66, 67 e 68 del TUNA. Le suddette rettifiche vanno altresì effettuate nella legenda della cartografia della parte operativa del PRG.
  - c) Le simbologie e le dizioni "*boschi di particolare interesse ambientale*" ed "*aree boscate e aree boscate con residenza*", presenti nella fase di adozione del PRG, vanno adeguate alla nuova articolazione normativa relativa agli articoli 27 e 28 introdotta in fase di approvazione, ovvero: "*art. 27 boschi B e boschi di particolare interesse ambientale Ba*" e "*art. 28 residenze in macchie arboree parzialmente compromesse Br*"
10. Nell'indice del TUNA alcune dizioni degli articoli non corrispondono esattamente a quelle riportate nel testo; pertanto si procede alla loro rettifica per renderle conformi a queste ultime.
11. Nel TUNA vanno eliminate alcune disposizioni particolari che non trovano riscontro nelle cartografie di PRG, ovvero sia in quelle allegate all'atto di adozione, sia in quelle allegate ai vari atti integrativi di quest'ultimo, sia infine in quelle allegate all'atto consiliare n. 83 del 24.06.2002. In particolare si tratta delle disposizioni limitative relative: - ad una zona B3\* in loc. Ripa (art. 88); - ad un comparto C3\* ed un comparto C4\* in loc. Balanzano; ad un comparto C3\* in loc. Sardo ed un comparto C2\* in loc. Valtiera (art. 89); - alle zone D5\* lungo via Soriano in loc. S.Andrea delle Fratte (art. 116).
12. L'art. 147 del TUNA contiene, come esplicitato nel titolo dello stesso, la disciplina dei "parcheggi nelle zone residenziali e standard di parcheggi e verde al servizio delle attività commerciali e direzionali, produttive e turistiche". In relazione alle zone commerciali, nel suddetto articolo vi è riportata, in applicazione del comma 2 dell'art. 26 della LR 31/97 così come modificato dall'art. 41 della LR 24/99, la disciplina necessaria per la quantificazione delle aree a parcheggio, rimanendo omissis il richiamo a quanto stabilito dal comma 1 del medesimo art. 26 che stabilisce "la dotazione minima di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali" comprensiva delle aree a parcheggio. Pertanto, per fugare eventuali incertezze sull'obbligatorietà dell'osservanza della norma di legge sopra riportata, si ritiene di dover integrare il suddetto art. 147 del TUNA introducendo in esso il suo richiamo.
13. Nella tav. P1 in scala 1:2.000 occorre rettificare il limite del perimetro dell'ambito denominato svil. 204 per renderlo pienamente conforme con quello rappresentato nella tav. 4/7 in scala 1:10.000, nella tav. 2/3 in scala 1:5.000 e nello stesso svil. 204 in scala 1:2.000.
14. Nella fase di digitalizzazione della tav. 7/7 in scala 1:10.000 poi allegata al PRG vigente il comparto IR in località Boneggio risulta delimitato in modo erroneo. La sua corretta delimitazione è infatti quella riportata nella tav. 7/7

- allegata all'atto di adozione del nuovo PRG, che in questa sede viene pertanto recuperata. Infatti, trattasi di un comparto che durante l'iter di approvazione del Piano non risulta interessata né da osservazioni né da modifiche.
- 15 Nella tavola di PRG parte operativa relativa all'abitato di Pianello, digitalizzata nella fase precedente all'approvazione del PRG, risulta omessa l'indicazione di una fascia di igiene ambientale, già riportata nella cartografia allegata al PRG adottato, posta tra la strada statale Fabrianese ed il comparto CE12. Trattasi, peraltro, di un'area non interessata neanche dall'atto di adozione del nuovo PRG, in quanto espressamente esclusa. Conseguentemente si procede al suo ripristino.
- 16 L'art. 70 del TUNA relativo alle *aree agricole urbane di elevato valore paesaggistico-ambientale EpaU*, stabilisce, tra l'altro che *"non è ammessa la modifica delle destinazioni d'uso degli annessi agricoli esistenti, fatti salvi gli interventi previsti all'art. 33, ultimo comma"*. Il riferimento all'ultimo comma dell'art. 33 del TUNA viene corretto in "penultimo comma" poiché al momento della formulazione della norma sopra riportata l'attuale ultimo comma non esisteva; esso è stato infatti inserito nell'art. 33 soltanto nella fase approvativa del PRG a seguito di specifica prescrizione dettata dalla Provincia.
- 17 Tra le prescrizioni particolari previste dall'art. 67 del TUNA la prima stabilisce che *"le zone Fe\* sono ad attuazione privata; in tali aree non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici"*. La formulazione al plurale di detta norma trae origine dal riferimento che la stessa assumeva in sede di adozione alle due aree golfistiche di S. Sabina e di Antognolla. Rilevato che il PRG nella versione approvata contiene una disposizione particolare per la zona del golf di Antognolla (zona Fe\*\*), la disposizione sopra riportata va rettificata nel seguente modo: *"La zona Fe\* in loc. S. Sabina è ad attuazione privata; non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici"*.
- 18 L'art. 98 del TUNA, contenente disposizioni particolari per le zone di Fontivegge e Bellocchio, stabilisce alcune prescrizioni specifiche per le zone residenziali di completamento B (in esse ricadenti). Rilevato che nella legenda della Tav. IL in scala 1:1.000, in corrispondenza della simbologia relativa alle zone B non risulta evidenziato il richiamo a dette disposizioni, si ritiene di dover integrare quest'ultima con l'indicazione degli artt. 88 e 98 del TUNA.
- 19 All'art. 100 del TUNA, contenente disposizioni particolari per le aree limitrofe al Centro Storico, risultano elencate n. 6 disposizioni relative alle zone B4, B5, B6, B7 e B8. Rilevato che le ultime due disposizioni non possono riferirsi solo alle zone B sopra riportate, in quanto nella cartografia gli edifici di interesse architettonico e tipologico indicati con segno marcato e con asterisco, non riguardano solo dette tipologie di zone ma anche altre ricadenti nel medesimo ambito delle aree limitrofe al Centro Storico, si ritiene di dover integrare le suddette disposizioni con il richiamo ulteriore alle altre zone in esso presenti. Inoltre si procede alla rettifica della frase *"e con le lettere B e C con un numero posto tra parentesi"* con la frase *"nonché Bn e Cn"*, poiché tutte le zone B e C seguite da un numero (che indicava il numero progressivo della lottizzazione) presenti nelle cartografie del precedente PRG sono state sostituite nel nuovo PRG con le sigle Bn e Cn, la cui disciplina urbanistica è richiamata all'art. 92 del TUNA. Le uniche due zone ancora contrassegnate nella cartografia del nuovo PRG con la sigla B(37) vengono pertanto anch'esse ridenominate zone Bn.
- 20 Rilevato che nelle cartografie di PRG gli insediamenti ricettivi turistici di cui all'art. 108 del TUNA sono contrassegnati sia con la sigla Ir sia con quella IR, si procede alla eliminazione della sigla Ir dal titolo dell'art. 108 e all'integrazione del testo del medesimo articolo con la dicitura posta tra parentesi: o "IR"
- 21 L'art. 138 del TUNA contiene un rimando alla tavola A11 allegata al PRG che in realtà non esiste; pertanto si procede alla sua rettifica con l'esatto riferimento all'allegato A3.

- 22 L'art. 62 bis del TUNA, introdotto in sede di approvazione del PRG, nell'elencare le diverse tipologie di zone F, puntualmente disciplinate dagli artt. 63, 64, 65, 66, 67 e 68, risulta illogicamente privo del richiamo alle aree per parchi urbani e territoriali Fd; pertanto si procede alla sua integrazione nel senso prima richiamato.
- 23 Nella tav. 2/7 in scala 1:10.000, allegata al PRG approvato, un'area boscata in loc. Monte Pacciano risulta erroneamente contrassegnata con la sigla "B" in luogo della sigla "Ba" correttamente indicata nella corrispondente tav. 2/7 allegata al PRG adottato. Pertanto si procede alla correzione dell'errore correggendo la sigla nei termini sopra espressi.
- 24 Nella tav. 2/3 in scala 1:5.000 allegata al PRG approvato, eseguita con metodo digitale, con riferimento ad alcune aree poste nei pressi dell'area dei Volumni, è stata riscontrata l'assenza di un limite tra la zona EpaU e la zona Ep, nonché una non corretta rappresentazione grafica (linea continua in luogo di una linea tratteggiata) di altri due limiti posti a separazione delle suddette due tipologie di zona. Pertanto si procede alla rettifica dei sopra descritti errori grafici, ricalcando i limiti correttamente rappresentati nell'analoga tavola, realizzata in modo manuale, allegata al PRG adottato.
- 25 Nella Tav. 3/3 in scala 1:5.000 allegata al PRG approvato, eseguita con metodo digitale, è stato riscontrato un lieve scostamento, rispetto a quella allegata al PRG adottato, eseguita manualmente, della linea che all'interno del comparto CE 29 demarca l'area Cr ove realizzare un corridoio di rinaturazione. Pertanto si procede alla sua rettifica per renderla perfettamente conforme a quella indicata nella cartografia originaria.
- 26 Nelle cartografie relative all'abitato di S. Martino in Colle risulta erroneamente censita una zona Cn in quanto non ricomprendente un lotto edificato facente parte della lottizzazione convenzionata denominata "Cardeto 9", approvata con atto C.C. n. 164 del 28.11.1994.  
Pertanto si procede alla rettifica del perimetro della suddetta zona Cn nelle cartografie in scala 1 : 5.000 e 1 : 10.000.
- 27 Nella tavola 5/7 in scala 1 : 10.000, in corrispondenza di un'area già edificata in attuazione di un piano di lottizzazione convenzionata, e correttamente censita tra le zone Cn nella tavola 1/3 in scala 1 : 5.000 risulta apposto il retino relativo agli ambiti di cui all'art. 11 del TUNA. Pertanto si procede alla sua correzione apponendo nella suddetta area il retino relativo agli ambiti di cui all'art. 10 del TUNA.

#### RILEVATO:

- che l'art. 75 del TUNA, nel dettare la disciplina per le aree per impianti a rischio di incidente rilevante "Dir", stabilisce, tra l'altro, che *"all'interno di una fascia di m. 200 dal confine del comparto Dir è vietata la realizzazione di nuovi edifici con destinazione residenziale nonché la ristrutturazione edilizia e l'ampliamento di quelli esistenti"*, si ritiene opportuno, al fine di garantire in modo più efficace il rispetto e l'applicazione dei sopra riportati divieti, riportare nelle cartografie e, nelle relative legende, del PRG l'ambito delle suddette fasce di m. 200 dai confini dei comparti Dir già individuati.

DATO ATTO del parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente del Settore Ambiente e Territorio Dr. Arch. Francesco Angelelli;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dalla I<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente la quale approva anche 2 emendamenti proposti dai Consiglieri Calabrese – Serra e dalla Presidente della Commissione Manfroni sui quali è

stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Dirigente Settore Ambiente e Territorio Dr. Arch. Francesco Angelelli;

A questo punto il Presidente mette in votazione il 1° emendamento proposto dai Consiglieri Calabrese e Serra:

“aggiungere dopo le parole “soggetti istituzionalmente competenti” a pag. 2 della delibera, le seguenti: “ che esercitano funzioni di rilievo pubblico”;

L'emendamento è approvato con 27 voti favorevoli espressi con sistema di votazione elettronica dai 27 Consiglieri votanti su presenti 28, astenuti 1 (Cons. Sorcini).

---

Escono dall'aula i Consiglieri Orsini Federici e Sorcini. I presenti sono 26 –

---

Il Presidente mette in votazione il 2° emendamento proposto dalla Presidente Manfroni:

“nella tavola UUT 42 Collestrada la perimetrazione della zona CN posta più a nord viene rettificata per renderla conforme alla planimetria della lottizzazione allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 9.2.1998”.

L'emendamento è approvato con 26 voti favorevoli espressi con sistema di votazione elettronica dai 26 Consiglieri presenti e votanti;

---

Entra in aula il Sig. Sindaco ed il Consigliere Laffranco.

Escono i Consiglieri Cippiciani e Serra. I presenti sono 26.

---

Con voti unanimi espressi con sistema di votazione elettronica dai 26 Consiglieri presenti e votanti;

## DELIBERA

1. di prendere atto degli errori materiali descritti in narrativa e della necessità di graficizzare rappresentare nelle cartografie il vincolo connesso alle zone Dir;
2. di approvare le rettifiche degli errori materiali e le graficizzazioni, di cui al precedente punto 1, descritte in narrativa e riportate negli allegati di seguito indicati, i quali vengono a formare parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - TUNA;
  - Sviluppo n. 141 contenuto nell'Allegato n.1/B al TUNA;
  - Sviluppo n. 83 contenuto nell'Allegato n.1/A al TUNA;
  - Tavv. 0/7, 1/7, 2/7, 5/7, 6/7 e 7/7 in scala 1:10.000;
  - Tavv. 1/3, 2/3 e 3/3, in scala 1:5.000;
  - Tavv. P1 e P2 in scala 1:2.000;
  - Tav. IL in scala 1:1.000;

- Tavv. in scala 1:5.000 relative all'abitato di Pianello e all'abitato di S.Martino in Colle e Collestrada;
3. di dichiarare che il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata a carico del Bilancio comunale per l'anno 2003 né per il triennio 2003/2005.

---

Entrano in aula i Consiglieri Cippiciani, Serra e Orsini Federici.

Escono il sig. Sindaco ed i Consiglieri Laffranco e Corrado. I presenti sono 26.

---